

RISPOSTE AI QUESITI n. 2

1. **D. Si chiede se, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, bisogna prendere in considerazione i servizi eseguiti negli ultimi tre anni o nell'ultimo quinquennio come indicato nel paragrafo 7.3 lett.b - Per contratti analoghi possono intendersi contratti aventi ad oggetto esclusivamente servizi di pulizia? - I due contratti analoghi devono avere in ciascun anno un importo di 120.000,00 o un contratto è comunque valido se ad esempio in un anno ha valore uguale e superiore a 120.000 e nell'altro è di valore inferiore.**

R. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio **almeno 2 contratti** analoghi al contratto in oggetto per organizzazioni pubbliche o private, ciascuno di valore annuo pari a 120.000 € IVA esclusa. Si reputano validi anche i contratti in corso.

Per quanto inerente al fatturato si richiedono almeno 1.000.000 € minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni. I contratti aventi come oggetto esclusivamente i servizi di pulizia sono ritenuti idonei.

2. **D. Si richiede il numero delle unità che lavorano all'interno dei due stabilimenti in modo da poter quantificare il costo del materiale di consumo che la ditta aggiudicatrice dovrà fornire.**

R. Il numero di persone impiegato è il seguente:

Polo Leonardo da Vinci - Milano via Giuseppe Colombo 79/83 (Area Seta-Carta-Oli e Grassi e Innovazione) n. 95 persone

Polo San Donato Milanese – via Galileo Galilei 1 – (Area Combustibili) n. 40 persone

3. **D. si chiede conferma che in caso di partecipazione in Ati i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e l'impresa capogruppo deve possederli in misura maggioritaria.**

R. Non avendo il bando fornite espressioni di requisiti minimi in capo ai mandanti, può essere la sola mandataria ad avere il possesso della totalità dei requisiti prescritti; tutti i partecipanti devono essere qualificati per le attività che si candidano a svolgere (il mandatario in misura prevalente, per cui occorre dare evidenza della composizione della RTI e della ripartizione delle attività per ciascun partecipante) e soddisfare i requisiti di ammissibilità di legge.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

4. **D. Si chiede conferma che il documento richiesto, oltre la Relazione Tecnica, nell'Art. 16 del Disciplinare di gara con illustrate le procedure di pulizia e sanificazione inerenti all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 esuli da quanto richiesto nel sub criterio 1.4 di valutazione dell'offerta tecnica e che pertanto non sia oggetto di valutazione ma sia comunque obbligatoria la sua presentazione in fase di offerta. Si chiede inoltre se vi siano limiti di pagine da rispettare.**

R. Il documento richiesto concorrerà al conseguimento del punteggio tecnico come indicato nell'all.4 "schema di presentazione dell'offerta tecnica" ed è soggetto a valutazione della Commissione Giudicatrice. Il limite è di 2 pagine.

5. **D. Si chiede di meglio dettagliare quanto richiesto nei sub-criteri 3.1 e 3.7 in quanto entrambi fanno riferimento allo stesso argomento (riduzione consumo sostanze chimiche e/o prodotti, sistemi di dosaggio)**

R. Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dal D.M. 18 ottobre 2016. Questo deve essere rispettato nel punto 3.1. Eventuali proposte migliorative a quanto inserito nei sopracitati decreti, e illustrate nel punto 3.7, saranno premianti.

6. **D. Si chiede di confermare che nel "Progetto di assorbimento del personale dell'operatore uscente", richiesto nell'Art. 16.1 del Disciplinare, non debba essere inserita alcuna informazione di carattere economico (ad esempio trattamento economico) in accordo al divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e che, pertanto, sia sufficiente una dichiarazione di rispetto e applicazione della clausola sociale.**

R. Come illustrato all'art 25 relativo alla clausola sociale, è richiesto ai concorrenti di presentare nella busta dell'offerta tecnica un progetto di assorbimento che illustri le modalità con cui si intende dare concreta attuazione alla presente clausola sociale e non deve contenere alcuna informazione di tipo economico. La proposta contrattuale per gli stessi (inquadramento e trattamento economico) verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio prima della firma del contratto.